

Donne e Regimi. Differenti storie e tanti tratti comuni

*Marilisa D'Amico**

Abstract

The paper focuses on women's condition in totalitarian regimes, in the light of the principles of the Italian Constitution. To this end, the paper will examine three main aspects. Firstly, the analysis will focus on the condition of women during the Nazi and Fascist totalitarian regimes. The proposed historical and legal reconstruction aims at identifying some key traits featuring the condition of women in the context of totalitarian regimes: the exclusion of women from the labour market and, more broadly, from the public sphere; the propaganda of an ideal-type of woman; the segregation of minority women (e.g. prostitutes, homosexuals, women with disabilities); the creation of masses of refugees fleeing regimes. Secondly, the paper will hinge on the Italian Constitution, that promoted a vision in clear rupture with the previous fascist regime with regard to women's condition and to the strong protection granted to people fleeing regimes set forth under Article 10, paragraph 3 of the Italian Constitution. At the outset, the paper aims at reflecting on the current system of human rights protection in light of the 2021 takeover of the Taliban regime in Afghanistan, by way of underlying the specifics of the actual status of Afghan women

Keywords: Women's Rights - Totalitarian Regimes - Constitutional Rights – Equality - Non-Discrimination.

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva: la crisi afghana e il ritorno al potere dei Talebani. 2. Agli albori delle differenze di genere: prima dei regimi, che cosa ci insegna la storia. 3. Le similitudini fra il caso afghano e i regimi totalitari del '900 dalla prospettiva dei diritti delle donne. 4. Le risposte della Costituzione italiana: la reazione al regime fascista previgente e lo "spazio" delle donne. 5. Le donne in Costituzione: dall'assenza, al riconoscimento dei loro diritti, al ruolo della Corte costituzionale. 6. Considerazioni conclusive e alcuni interrogativi aperti.

* Professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano, Prorettrice alla legalità, trasparenza e parità dei diritti, Titolare della Cattedra Jean Monnet *European Fundamental Rights and Women's Rights* (EFRiWoR) presso la medesima Università. Il testo è stato sottoposto a double blind peer-review. La revisione dei testi e l'attività di referaggio dei contributi dello *Special Issue* sono state seguite a cura della Prof.ssa Marilisa D'Amico e della Dott.ssa Costanza Nardocci, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano.

1. Premessa introduttiva: la crisi afghana e il ritorno al potere dei Talebani

Nell'agosto del 2021, a poco meno di dieci anni di distanza dal conflitto che ha portato i Talebani fuori dall'Afghanistan, la storia è tornata indietro e ci troviamo ormai da qualche mese di fronte all'integrale ripristino del regime previgente.

Il ritorno al potere dei Talebani ha avuto conseguenze drammatiche per le donne afghane, le quali si sono trovate di nuovo prive dei loro diritti e di nuovo esposte a trattamenti discriminatori sia nella sfera pubblica, prima, sia in quella privata, poi.

Il fatto che in Afghanistan le donne siano soggette a discriminazioni e a eterogenee forme di violenza fisica e psicologica, peraltro, non stupisce. È noto, infatti, che costituisce un tratto caratterizzante di molti regimi autoritari tacciare la donna di inferiorità, escluderla da ogni ambito della vita pubblica, segregarla al solo ambito domestico per incaricarla di sole mansioni familiari.

La presa di potere dei Talebani in Afghanistan costituisce, così, lo spunto per tornare a ragionare della condizione femminile nel contesto dei regimi autoritari e totalitari, contemporanei e passati.

Rievocando alcune ragioni storiche che si pongono a fondamento della ritenuta differenza tra uomo e donna e che affondano le proprie radici nel mondo classico, greco e romano, il saggio si propone di approfondire le relazioni esistenti tra le forme di Stato assolute, incardinate cioè su sistemi che negano il principio della divisione dei poteri, e la tutela dei diritti umani e, in particolare, quelli delle donne. Da questo punto di vista, la condizione femminile in Afghanistan presenta, infatti, forti similitudini con quella vissuta dalle donne europee nel corso dei regimi totalitari del Novecento in Italia e in Germania. È ad alcune di quelle vicende storiche a cui si farà riferimento per tracciare un parallelismo tra lo *status* delle donne afghane e quello conosciuto dalle donne, italiane e tedesche, durante i regimi fascista e nazista.

2. Agli albori delle differenze di genere: prima dei regimi, che cosa ci insegna la storia

Come premesso, le recenti vicende che hanno sconvolto l'Afghanistan impongono una riflessione su quali siano i progressi fino ad ora compiuti e quali siano i passi ancora da compiere per una piena tutela dei diritti umani delle donne a livello globale e per il definitivo superamento delle diverse forme di discriminazione che continuano ad interessare da secoli la storia e la condizione femminile.

Come osserva Eva Cantarella, la discriminazione nei confronti delle donne ha origini in verità molto antiche, che si rintracciano già nel mondo classico¹.

¹ Cfr. E. Cantarella, *Scritti scelti*, in A. Maffi, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e società in Grecia e a Roma*, Giuffrè, 2011.

È nella civiltà greca che può ricavarsi la nascita dello stereotipo della differenza naturale intesa come “inferiorità” naturale della donna. È su questa diversità naturale che i Greci fondano l’idea per cui la donna sia un essere inferiore per natura all’uomo, priva del *logos*, «la ragione alta e luminosa, appannaggio e prerogativa degli uomini»², degna solo di possedere un’intelligenza concreta come la *metis* «un’intelligenza “bassa”, che a differenza del *logos* non era astratta, non classificava, non costruiva categorie»³.

Se la civiltà greca, come abbiamo detto, esprime la concezione di una donna “diversa e quindi inferiore”, quella romana costruisce invece il modello di famiglia “patriarcale”, che obbliga e relega la donna a una funzione di sposa e di madre.

Un modello e un fortissimo stereotipo radicato ancora dentro le nostre società.

Mentre nell’antica Grecia la donna scontava, dunque, una diversità naturale che la rendeva inferiore all’uomo per natura, nella civiltà latina scontava la rappresentazione di “angelo del focolare” e “madre esemplare”, rappresentazione che si ritrova nella struttura stessa della società romana, tipicamente patriarcale.

Il diritto romano si caratterizza per uno «strapotere del capo del gruppo familiare, al quale le donne del gruppo erano sottoposte (così come gli erano sottoposti anche i figli maschi e gli schiavi) in forme che non garantivano neanche il diritto alla sopravvivenza»⁴. Le donne romane, quando non venivano esposte, erano destinate a matrimoni precocissimi e la loro unica funzione, sottolineata anche dai numerosi culti e cerimonie religiose, era quella riproduttiva.

La condizione di sottomissione della donna all’uomo è quindi strettamente collegata alla limitazione del ruolo della donna nel solo ambito domestico e pone le basi di uno stereotipo che fa fatica ancor oggi ad essere superato.

Così, nella civiltà romana le donne erano soggette a limitazioni fortissime: il marito poteva ucciderle, nel caso avessero commesso adulterio e poteva punirle in modo rigoroso per aver bevuto vino. Il divieto di bere vino per le donne era strettamente collegato alla loro funzione riproduttiva: si riteneva che il vino potesse provocare più facilmente un aborto e che una donna che avesse bevuto fosse più disposta a tradire il marito. Tali divieti sociali divennero norme penali in epoca augustea, insieme a provvedimenti generali volti a confermare l’importanza del matrimonio e la filiazione all’interno del matrimonio, che doveva essere “fecondo”.

Vi è anche testimonianza, come riportano le bellissime e diffuse riflessioni di Eva Cantarella, del tentativo di molte donne, di nascosto, di sottrarsi a questo ruolo imposto dai costumi, attraverso il ricorso all’aborto clandestino.

Nasce proprio nel mondo antico quella stretta correlazione fra inferiorità sociale della donna e ruolo riproduttivo, nonché l’idea che la sottrazione a quel ruolo, attraverso l’interruzione della gravidanza, fosse un atto di autonomia e quindi di libertà.

² *Ibidem.*

³ *Ibidem.*

⁴ Cfr. E. Cantarella, *L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità greca e romana*, Feltrinelli, 2010.

Il mondo antico ci consegna dunque un patrimonio in cui, nella civiltà greca, la donna assume un ruolo soltanto “naturale”, di genitrice; una donna che viene del tutto esclusa dall’educazione dei figli, essendo la funzione riproduttiva l’unico apporto femminile alla vita della *polis*, a differenza delle funzioni assegnate alla donna nella società romana che affida alla donna un ruolo anche educativo, come moglie e come madre, assolvendo ad un compito fondamentale: quello, cioè, di “forgiare” i propri figli maschi perché diventino “cittadini”, cioè parte integrante ed attiva della comunità.

Donne in entrambi i casi che, nell’*oikos* greco o nella casa romana, avevano in comune una “virtù”: quella del silenzio. Gli storici greci elogiano le case nella quali regna il silenzio, mentre solo alle etere veniva concesso di cantare e di parlare in pubblico; i romani avevano addirittura una divinità, Tacita muta, alla quale le donne migliori si rivolgevano per apprendere le fondamentali virtù. Non è un caso che un classico della letteratura di genere, il bellissimo volume di Carol Gilligan, “*In a different voice. Psychological Theory and Women’s Development*”⁵, racconti la difficoltà di “trovare voce”, sia in privato che in pubblico, nel lungo percorso di emancipazione femminile.

È nelle civiltà greca e romana che inizia a radicarsi quell’immagine della donna madre e moglie che ritorna oggi di perdurante attualità, se si guarda al contesto afghano e, più in generale, ai diversi contesti autoritari tuttora presenti nel panorama mondiale. Una immagine, però, che a livello inconscio agisce anche in paesi come il nostro, che dovrebbero essere paritari per Costituzione: pensiamo al fenomeno della violenza di genere e di come sia radicato al rifiuto da parte degli uomini di donne che vorrebbero rendersi autonome da una condizione di sottomissione dagli uomini⁶.

In questo quadro apparentemente omogeneo, è, tuttavia, interessante analizzare un significativo passo avanti nell’emancipazione femminile verificatosi questa volta durante il Principato e l’Impero Romano. Ci si riferisce alla disciplina, rispettivamente, degli istituti del matrimonio, del divorzio e della dote. Durante l’Impero, cessò infatti il principio secondo il quale il marito diveniva proprietario esclusivo dei beni della moglie e si affermò, viceversa, quello per cui, in caso di divorzio, il marito e i suoi eredi sarebbero stati tenuti a restituire alla donna i suoi beni. Coeva è anche la scomparsa della c.d. “tutela” delle donne libere.

Questi ed altri istituti giuridici che contribuivano a rendere la donna un soggetto con capacità giuridica anche se ancora soggetta ad alcune limitazioni, condussero ad una profonda modificazione della condizione femminile, almeno nei ceti più abbienti. Frequenti, in questo senso, sono gli esempi di donne emancipate, che studiano, esibiscono la propria cultura e il proprio sapere, per esempio parlando il greco, che partecipano alla caccia, che bevono vino, che divorziano, che addirittura fanno ricorso all’aborto.

⁵ C. Gilligan, *In a different voice. Psychological Theory and Women’s Development*, Harvard University Press, 2016.

⁶ In tema, si consenta il rinvio a M. D’Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, 2020.

Tornare alle origini è sempre importante per riflettere su quanto sia stato lungo e difficile il cammino di emancipazione delle donne e su quanto sia stato e sia facile ricacciarle “per legge” in un ruolo subalterno, dal quale fanno così fatica a rendersi autonome.

Ma con riguardo all’Afghanistan, è necessario riflettere sulla condizione deteriore rispetto anche all’età antica. Molti dei diritti qui solo accennati, conquistati in epoca imperiale dalle donne romane, in verità, non erano di spettanza delle donne afgane nemmeno in epoca precedente al ritorno al potere dei Talebani⁷ e, tuttavia, dall’agosto del 2021 la già debole eguaglianza riconosciuta almeno sulla carta dalla Costituzione afgana del 2004 è destinata a rimanere sullo sfondo, cedendo il passo al rafforzamento delle differenze tra uomini e donne, nel senso della progressiva esclusione delle donne dalla sfera pubblica e nella loro sottomissione agli uomini.

3. Le similitudini fra il caso afgano e i regimi totalitari del ‘900 dalla prospettiva dei diritti delle donne

Il tratto comune dei regimi dittatoriali e autoritari è discriminare la donna, rendendo la sua condizione deteriore attraverso la compressione dei suoi diritti e l’estensione dei suoi doveri, specie in ambito familiare e domestico.

Ciò era vero anche nei regimi che hanno attanagliato l’Europa nella prima metà del ‘900, così come è vero oggi con riguardo al caso afgano.

Se si guarda all’Afghanistan, si ritrovano molti di quegli elementi che hanno contraddistinto la condizione femminile nei regimi totalitari europei della prima metà del ‘900.

Tra questi, il primo aspetto che indubbiamente accomuna il regime afgano ripristinato dai Talebani e i regimi totalitari europei di inizio ‘900 è la generale esclusione della donna dalla vita professionale e pubblica, nonché la sua generale sottomissione all’uomo nella sfera privata, negando ogni possibilità di emancipazione.

La storia tedesca è emblematica e, a mio avviso, ancora poco conosciuta per ragionare sul legame profondo fra regimi totalitari e repressione dell’emancipazione femminile⁸: all’indomani della nascita della Repubblica di Weimar, nel 1919, le donne tedesche avevano conquistato il diritto di votare e di essere votate.

Durante la prima votazione alla quale parteciparono, nel 1919, ottennero ben il 9,6% del Parlamento (erano presenti in 41).

Due anni dopo il partito nazionalsocialista le escluse dalla direzione del partito e, una volta inseritosi Hitler al potere, fu loro negato il diritto di voto.

⁷ Si veda C. Nardocci, *Tra personal law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afgano e oltre*, in *Nuovi autoritarismi e democrazie: diritto, istituzioni, società*, n. 1/2022, 251 ss.

⁸ Si vedano le belle considerazioni di R. Maletta, *Prefazione*, in V. De Lucia, *Destini di donne nella Germania nazionalsocialista*, Spring Editori, 2020, 7 e ss.

Affermava Goebbels, Ministro della propaganda: «[...] sono i maschi a fare la storia [...] il movimento nazionalsocialista è l'unico partito a tenere le donne fuori dalla politica diretta, non perché non le rispettiamo, bensì perché vediamo in loro e nella loro missione qualcosa di diverso ».

E ancora: «La donna ha nella famiglia il suo primo, migliore e più adeguato compito di cui si deve occupare, quello di regalare figli al suo Paese e al suo popolo»⁹.

Con l'avvento del regime nazionalsocialista le donne perdono il diritto di voto, e lo stesso Hitler afferma che «[i]l termine emancipazione è una pura invenzione dell'intelletto ebraico [...]. Non troviamo giusto se la donna si immischia in settori che spettano agli uomini, bensì troviamo naturale che i mondi degli uomini e delle donne rimangano separati»¹⁰.

Al tempo stesso, in modo drammatico, viene bloccato l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro che era avvenuta durante la repubblica di Weimar: in quegli anni le donne avevano conquistato fette del mercato del lavoro, tradizionalmente occupate da uomini. Diventavano segretarie di azienda, impiegate nel pubblico impegno, ma troviamo anche moltissime di loro coinvolte a pieno titolo nelle professioni mediche, giuridiche e nei ruoli dell'Università. Dal 1913 al 1921 il numero delle donne impiegate cresce dal 7 al 23%, durante gli anni Venti in Germania lavoravano a tempo pieno ben 11 milioni di donne.

Questa progressiva emancipazione e autonomia, che come affermava Anna Kulishoff già alla fine dell'Ottocento¹¹, poteva conquistarsi soltanto attraverso l'istruzione e il lavoro, si rifletteva anche nei costumi: cominciarono a intravedersi segni di progresso nel modo di vestire, più libero e meno legato ai costumi tradizionali: le lavoratrici in massa rinunciavano ad esempio alla gonna lunga e alle trecce.

Ma tutto questo processo fu interrotto bruscamente dal nazismo: il 7 aprile del 1933 con l'emanazione della legge per il ripristino del ruolo di funzionario pubblico, non si colpivano soltanto gli ebrei e gli oppositori al regime, ma cominciava l'allontanamento delle donne dalla vita pubblica. Le donne non potevano più iscriversi nelle facoltà di giurisprudenza e potevano esercitare solo ruoli marginali; nel 1934 analogo divieto veniva previsto per quella medica; nel 1935 si vietava alle donne di esercitare la professione forense. Nelle università le donne non venivano più assunte e nelle scuole elementari e medie prestavano servizio solo in caso di necessità.

Anche in Italia, quel lento processo di emancipazione femminile, coinciso con la nascita del socialismo in Italia alla fine dell'Ottocento e con il ruolo di alcune donne illuminate con Anna Maria Mozzoni e Anna Kulishoff, fu interrotto lentamente, ma inesorabilmente dal fascismo.

⁹ Su cui si veda V. De Lucia, *Destini di donne nella Germania nazionalsocialista*, cit., p. 61, nota n. 40.

¹⁰ A. Hitler; la citazione, tratta dalla *Volksgemeinschaft nazista*, è ripresa da V. De Lucia, *Destini di donne nella Germania nazionalsocialista*, cit.

¹¹ Così A. Kulishoff, *Il monopolio dell'Uomo*, Ortica Editrice, 2020.

Senza pretesa di completezza, basta qualche sintetico riferimento: nell'Ottocento alle donne si erano aperte le porte dell'Università e alcune di loro avevano cominciato a laurearsi e a esercitare la professione forense. Ricordiamo la figura di Lidia Poet, la prima donna avvocata in Italia, iscritta all'Ordine degli avvocati il 9 agosto 1883.

Nel 1902 fu emanata la prima legge sul lavoro femminile e minorile, la c.d. legge "Carcano", una legge che, pur con molti limiti, considera per la prima volta le donne come lavoratrici da tutelare in relazione anche alla loro condizione familiare¹².

E fu lunga, e purtroppo senza successo, la battaglia per il suffragio femminile: ma in quella battaglia si ritrovano moltissimi principi di autonomia ed emancipazione che le donne costituenti riusciranno più tardi a realizzare¹³.

Durante la Prima guerra mondiale, inoltre, alle donne era stata affidata la gestione di tantissime imprese e tante di loro avevano cominciato a lavorare nei più diversi settori. Timidamente era cambiato anche il diritto di famiglia: si pensi all'approvazione della legge che il 17 luglio 1919, n. 1176, *Norme circa la capacità giuridica della donna*, aveva disposto l'abrogazione degli articoli del codice civile regio in tema di autorizzazione maritale alla conclusione dei negozi giuridici¹⁴, c.d. legge "Sacchi".

Già negli anni Venti, una volta insediatosi il regime fascista, iniziano i provvedimenti che piano piano relegano la donna a casa, a fare figli per lo Stato: prima di tutto si limita l'insegnamento delle donne, attività a cui erano in gran parte dedite. Nel 1927 vengono escluse le insegnanti di filosofia dai licei, vengono eliminate dagli istituti tecnici materie insegnate dalle donne e viene anche vietato che le donne potessero dirigere o presiedere istituti. Per scoraggiare lo studio femminile, si raddoppiano anche le tasse scolastiche per le studentesse.

Si passa, poi, al pubblico impiego e nel 1933 una legge vieta alle donne di poter accedere a moltissimi uffici pubblici, fra cui la prefettura, la questura, la magistratura e tanti altri. Successivamente si consentì di accedere a qualche impiego statale: quelli meno importanti e meno retribuiti, come le dattilografe, le segretarie e le tecnografe. Impieghi per nulla ambiti dagli uomini. Una sentenza del Consiglio di Stato precisò che l'incarico di segretario comunale fosse troppo importante per essere rivestito da una donna¹⁵.

¹² Il riferimento è alla legge 19 luglio 1902, n. 242, *Disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori*.

¹³ Per un approfondimento sul tema, si consenta, ancora, il rinvio a M. D'Amico, *Una parità ambigua*, cit.

¹⁴ In particolare, il riferimento è all'art. 7 della legge che prevedeva quanto segue: «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento».

¹⁵ Cfr. A. Pajno, *Le leggi razziali tra amministrazione e giurisdizione: la giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in M. D'Amico, A. De Francesco, C. Siccardi (a cura di), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, Franco Angeli, 2019;

In quindici anni, dal 1921 al 1936 la percentuale di donne occupate passò dal 32 al 24 % e la propaganda metteva in ridicolo le donne lavoratrici: d'altronde il fascismo teorizzava che "la donna deve ritornare sotto la sudditanza assoluta dell'uomo, padre o marito; sudditanza, a quindi inferiorità spirituale, culturale ed economica"¹⁶. Sono parole del teorico fascista Loffredo¹⁷, il quale affermava anche che gli Stati che avessero davvero voluto eliminare una delle cause di alterazione del vincolo familiare avrebbero dovuto «adottare una misura veramente rivoluzionaria: riconoscere il principio del divieto dell'istruzione professionale media e superiore alle donne e quindi modificare i programmi di istruzione, in modo da impartire alla donna un'istruzione intesa a fare di essa un'eccellente madre di famiglia e padrona di casa»¹⁸. Parole che drammaticamente cancellavano tanti di anni di lotta per le donne italiane per la loro emancipazione: dalle leggi sul lavoro alla battaglia per il suffragio nei primi del Novecento.

Così oggi alle donne afgane vengono tolti i diritti, soprattutto sul lavoro e si tenta di vietare alle bambine di istruirsi. Una storia che drammaticamente si ripete, tutte le volte che regimi autoritari vogliono consolidarsi.

In questo contesto, assume drammatica attualità lo slogan nazista *Kinder, Kucke, Kirke*, che riassumeva il ruolo della donna nel trinomio casa, cucina, religione, con il fine di escludere la stessa da ogni sfera della vita pubblica e di considerarla solo in quanto funzionale alla buona gestione domestica.

Non diversi gli *slogan* fascisti: sulle porte delle case si ritrovava spesso la frase «la maternità sta alla donna, come lo slogan sta all'uomo» e anche nell'ideologia fascista la funzione della donna era una sola, ricordata ossessivamente da Mussolini nei suoi discorsi, quella di «far figli, molti figli, per dare soldati alla patria».

Se si analizza il caso afgano, è evidente come i provvedimenti adottati dai Talebani sono in via generale diretti ad escludere la donna dall'esercizio delle professioni, dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica, limitando di fatto le sue possibilità di realizzazione al solo ambito familiare e domestico, secondo l'ideale per cui solo agli uomini sia dato "fare la storia"¹⁹.

L'esclusione della donna dalla vita lavorativa e dal contesto politico e pubblico, non è, però, l'unico tratto comune fra i regimi del secolo scorso e l'esperienza afgana.

A questo, si affianca anche la tendenza a voler individuare una donna "modello"²⁰ da propagandare affinché ogni donna si conformi alla donna voluta dal regime, ossia dedita alla sola cura della casa e dei figli.

V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, 1993; P. Meldini, *Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Guaraldi, 1975.

¹⁶ La citazione è ripresa da F. Loffredo, *Politica della famiglia*, Bompiani, 1938, p. 361.

¹⁷ F. Loffredo, *Politica della famiglia*, cit.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ V. De Lucia, *Destini di donne nella Germania nazionalsocialista*, cit.

²⁰ Sull'identificazione di una donna modello e sul ruolo della stampa nel veicolarlo, cfr. H. Dittrich-Johansen, *La "Donna nuova" di Mussolini tra evasione e consumismo*, in *Studi Storici*, n. 3/1995. Seppure l'analisi sia limitata al periodo fascista, il saggio illustra dinamiche comuni a tutti i regimi totalitari.

Conseguenza dell'individuazione e della propaganda di una donna modello è la segregazione di tutte quelle donne considerate inutili, quali le prostitute, le donne omosessuali o le donne con disabilità.

Come nel fascismo e nel nazismo, la donna era sostanzialmente ricondotta al solo ruolo di madre e moglie, lo stesso accade in Afghanistan in cui la donna ideale è considerata colei che si dedica in via esclusiva alla cura della casa e dei figli, in un contesto di completa sottomissione e obbedienza al marito²¹.

Del resto, l'isolamento della donna entro l'ambito domestico è la diretta conseguenza della sua esclusione da ogni altro contesto di vita pubblica e lavorativa.

Come nel fascismo vennero adottate, da un lato, specifiche disposizioni volte ad escludere le donne da specifiche professioni o a segregarle in altre²², dall'altro non si contano i provvedimenti adottati dal regime fascista con lo scopo di proteggere la donna quale madre, valorizzandone esclusivamente il suo ruolo procreativo²³, anche oggi la dittatura talebana utilizza lo strumento normativo per annullare ogni spiraglio di vita pubblica femminile per segregare la donna nel solo contesto familiare.

Volendo ricondurre quanto fino ad ora descritto a una sola immagine, si potrebbe paragonare la donna durante i regimi a uno strumento a disposizione dell'uomo, a un oggetto sul quale l'uomo può esercitare il proprio dominio²⁴.

Comune è anche il tentativo di introdurre limiti all'aborto: così succede in Germania²⁵ e in Italia²⁶, dove l'aborto viene vietato e punito penalmente.

L'individuazione di una donna modello, le limitazioni imposte, i doveri attribuiti contribuiscono tutti a delineare una immagine di donna completamente sottomessa all'uomo, il quale si riscopre *dominus* della donna, sia essa moglie, madre o figlia.

Conseguenza diretta dei fenomeni discriminatori e segreganti caratterizzanti i regimi moderni e contemporanei è anche la tendenza delle popolazioni residenti negli Stati in cui i regimi operano ad emigrare verso altri Stati considerati più garantisti e democratici. Questo è fenomeno si può osservare sia con riguardo alle

²¹ Sulla questione femminile nel fascismo si vedano in particolare V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, 1993; P. Meldini, *Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Guaraldi, 1975.

²² Oltre alla legge n. 1176 del 1919, che escludeva le donne dai pubblici uffici, può richiamarsi la legge n. 221 del 1934 che autorizzava le amministrazioni a escludere dai bandi di concorso la partecipazione delle donne; il decreto del 15 ottobre del 1938, che limitava l'assunzione femminile negli impieghi pubblici e privati al 10 % dei posti; il decreto del 29 giugno 1939 che definiva gli impieghi statali per le donne, limitandole di fatto a professioni concernenti la dattilografia, la telefonia o la stenografia.

²³ Sul punto, merita di essere richiamata la legge n. 1347 del 1934 sulla tutela dell'integrità fisica delle madri lavoratrici e l'istituzione, nel 1925, dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

²⁴ In questi termini, con riguardo all'esperienza nazista si veda V. De Lucia, *Destini di donne nella Germania nazionalsocialista*, cit.

²⁵ Nella Germania nazista, l'aborto è configurato come reato al § 218 del Codice penale. Si noti che era, però, consentito l'aborto per finalità eugenetiche.

²⁶ Nell'Italia fascista, l'aborto è configurato come reato con il Codice penale Rocco del 1930, il quale include il reato di aborto nel titolo "Dei delitti contro l'integrità della stirpe", all'art. 546 c.p.

esperienze naziste e fasciste del secolo scorso sia, con particolare drammaticità, in relazione all'esperienza afghana, connotata peraltro da una importante crisi umanitaria e alimentare²⁷.

Se si ritorna con la mente alle immagini dell'agosto 2021, in cui centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini afghani sono stati costretti alla fuga, diventando così quelle "masse senza stato"²⁸ proprie di ogni regime totalitario, assume una drammatica attualità la frase di Hannah Arendt che, nel 1951, osservava come con riguardo a chi fugge dalle dittature "quel che è sorprendente non è la perdita della patria, bensì l'impossibilità di trovarne una nuova. D'improvviso, infatti, non vi è alcun luogo sulla terra dove gli emigranti potessero andare senza le restrizioni più severe, nessun paese dove potessero essere assimilati, nessun territorio dove potessero fondare una propria comunità"²⁹.

4. Le risposte della Costituzione italiana: la reazione al regime fascista previgente e lo "spazio" delle donne

In questo contesto così drammatico, la Costituzione italiana segna un radicale cambio di passo anche in tema di diritti delle donne, ponendosi in netta discontinuità³⁰ con l'epoca fascista.

Se fino al 1946 le donne erano completamente escluse dalla sfera pubblica, essendo loro negato persino il voto³¹, con l'avvento della Costituzione la donna diventa soggetto titolare di specifici diritti, oltre che di specifici doveri.

Nell'individuazione di una nuova piattaforma di diritti femminili assolutamente innovativa e nella conseguente affermazione di principi all'avanguardia in tema di parità fra uomini e donne un ruolo centrale fu ricoperto dalle ventuno donne dell'Assemblea costituente³², tutte accomunate dall'essere state convinte antifasciste³³.

²⁷ Per una comprensione del fenomeno, si rimanda ai dati elaborati dall' UNHCR, disponibili a questo link: data2.unhcr.org/en/situations/afghanistan. Sul punto, si veda anche I. Pagin, *Crisi umanitaria in Afghanistan: un fronte ancora aperto*, in *Ius in itinere*, 30 maggio 2022.

²⁸ H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, ed. 2009.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ C. Nardocci, *Dall'invenzione della razza alle leggi della vergogna: lo sguardo del diritto costituzionale*, in *Italian Review of Legal History*, n. 5/2019.

³¹ Si ricordi come la conquista del diritto di voto in Italia da parte delle donne sia avvenuta grazie all'emanazione del decreto luogotenenziale n. 23 del 1945 da parte del Governo Bonomi, il quale fu adottato in una seduta del Consiglio dei ministri in cui non si registrano dissensi, né accese discussioni sul tema.

³² Sul ruolo delle donne nell'Assemblea Costituente, si veda diffusamente M. D'Amico, *La Costituzione al femminile, Donne e Assemblea Costituente*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel Costituzionalismo*, Giappichelli, p. 17 ss.

³³ Sul punto, è efficace riportare un passaggio de *Le 21 donne alla Costituente*, in *La Domenica del Corriere, Supplemento illustrato del Corriere della Sera* del 4 agosto 1946, che definisce le donne della Costituente come «Laureate o lavoratrici, tutte hanno cooperato con slancio al movimento

Se si guarda ai lavori preparatori della Costituzione³⁴, si nota come le Madri Costituenti³⁵, seppur nella difficoltà di un contesto prettamente maschile³⁶, si siano strenuamente battute per l'affermazione di un ventaglio di principi eterogenei, entro il quale il principio della di parità fra donne e uomini, principio assolutamente innovatore e in piena discontinuità con gli ideali fascisti³⁷ è stato il principale.

Di fatto, è alle donne della Costituente che si deve l'affermazione della piena parità fra uomini e donne e il conseguente divieto di discriminazione “senza distinzioni di sesso”³⁸ in ogni campo della vita, scolpito in via generale nell'art. 3 Cost. e poi declinato nei diversi ambiti: la famiglia, il lavoro e gli uffici pubblici e la politica, così come affermato agli artt. 29, 37 e 51 della Costituzione, che sanciscono rispettivamente la parità nella famiglia e nel lavoro, con la garanzia della tutela della essenziale funzione familiare della donna, nonché l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive.

Fortemente voluta dalle 21 donne che rappresentavano le donne italiane la piattaforma di diritti femminili era una risposta di emancipazione e al tempo stesso un programma per il futuro. Si tratta di diritti che non rispondevano alla società italiana di quel tempo, fortemente diseguale e fortemente patriarcale, e che per questo, come vedremo, faticarono molto ad essere attuati. Ma non è un caso che tratto caratteristico di Costituzioni che nascono dopo dittature sia quello di riconoscere il principio di parità fra uomo e donna. Senza poterci soffermare su questo punto, ricordiamo i processi costituenti a seguito delle primavere arabe o la nuova Costituzione del Cile dove l'enfasi sulla introduzione di principi di parità fra donne e uomini costituisce un segnale essenziale di modernità del processo riformatore³⁹.

femminile, alla resistenza e alla lotta clandestina e giungono in Parlamento con una esperienza dei problemi sociali che renderà particolarmente interessante la loro attività alla Costituente».

³⁴ Analizza il contributo delle Costituenti nelle Sottocommissioni e in Assemblea M. T. Morelli, *Le donne della Costituente*, Laterza, 2007.

³⁵ Si ricordi che cinque delle ventun donne della Costituente – Angela Gotelli, Maria Federici, Nilde Iotti, Angela Merlin e Teresa Noce – entrarono a far parte della Commissione dei Settantacinque, contribuendo direttamente alla stesura della proposta di Costituzione.

³⁶ È efficace ricordare come in Assemblea Costituente su 556 vennero elette solo ventun donne: nove della Democrazia cristiana, nove del Partito comunista, due del Partito socialista e una dell'Uomo qualunque.

³⁷ Va specificato come le Costituenti non concentrarono il proprio lavoro solo su tematiche tipicamente “femminili” – come la famiglia e il principio di parità di genere –, ma diedero il loro contributo anche su temi non direttamente collegati alla condizione della donna, come ad esempio il sistema scolastico o il diritto di proprietà. Inoltre, si noti come, se da un lato si può affermare che sui temi “non femminili” le donne conservarono la rispettiva identità politica, sostanzialmente pronunciandosi in modo coerente con l'orientamento espresso dal partito di appartenenza, sui temi “femminili” lavorarono compattandosi indipendentemente dagli schieramenti di provenienza.

³⁸ L'On. Angela Merlin portò l'attenzione sul “concetto dell'uguaglianza dei diritti della donna nei confronti dell'uomo” durante i lavori della III Sottocommissione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia; si veda la relazione dell'On. Angela Merlin, insieme alle correlatrici On. Maria Federici e On. Teresa Noce, iii Sottocommissione, 13 settembre 1946.

³⁹ Per un approfondimento, si vedano gli studi di T. Groppi e, in particolare, con A. Pisaneschi, E. Bindi, *Il Cile verso la Convenzione costituzionale*, in *DPC Online*, 2021; sull'esperienza tunisina,

Le risposte che la Costituzione diede alle atrocità del fascismo non si limitarono, come è noto, a individuare una piattaforma di diritti a beneficio delle cittadine italiane e dei cittadini italiani.

Particolare attenzione fu prestata dai Costituenti e dalle Costituenti alle già richiamate masse di profughi in fuga dai regimi, di cui parte degli stessi Padri e delle stesse Madri Costituenti furono protagonisti.

La Costituzione italiana inserisce infatti fra i suoi principi fondamentali il diritto d'asilo, prevedendo all'art. 10, comma 3, Cost. che: «[l]o straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

I Costituenti e le Costituenti fecero propria una concezione molto ampia del diritto d'asilo quale «diritto tra i più alti e più sacri»⁴⁰, “simbolo di un nuovo mondo di libertà e di pace”⁴¹ e «nobilissima affermazione di solidarietà umana»⁴², mirando di fatto a «fare una Costituzione moderna che finalmente rompa l'attuale cerchio di superbia e di nazionalismo, e sia una mano tesa verso gli altri popoli».⁴³ e «a mettere la guerra fuori legge», mediante la partecipazione attiva nella creazione di «una organizzazione internazionale nella quale si cominci a vedere affiorare forme di sovranità differenti da quelle vigenti»⁴⁴.

In sintesi, su questo punto, emerge come i Costituenti e le Costituenti desiderassero porre le basi per la costruzione di un sistema di diritti umani slegato dai confini degli Stati e dalla cittadinanza, realizzando quella che può essere considerata la più nobile conquista del costituzionalismo moderno ossia la nascita dell'universalismo dei diritti umani. Un universalismo dei diritti umani che però non nega, ma, anzi, valorizza la dimensione di genere includendo e salvaguardando anche i diritti umani *delle donne*⁴⁵.

La nostra Costituzione scritta, in parole più semplici, potrebbe indicarci una strada necessaria oggi per costruire un nuovo percorso di diritti delle donne, in una dimensione globale.

si veda, invece, T. Groppi, I. Spigno (a cura di), *Tunisia. La primavera della Costituzione*, Carocci, 2015.

⁴⁰ On. Cavallari, Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana, 27 marzo 1947.

⁴¹ On. Tonello, Assemblea Costituente, nella seduta antimeridiana, 11 aprile 1947.

⁴² On. Mastrojanni, Assemblea Costituente, 5 marzo 1947.

⁴³ On. Corsanego, I Sotto-commissione, 3 dicembre 1946.

⁴⁴ On. Togliatti, I Sotto-commissione, 3 dicembre 1946.

⁴⁵ Diversamente dalla Costituzione italiana, la Costituzione afghana del 2004 non ha valorizzato la dimensione di genere, non prevedendo una specifica salvaguarda dei diritti delle donne. Sul punto, si rimanda ancora a C. Nardocci, *Tra personal law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afghano e oltre*, cit., in questa rivista.

5. Le donne in Costituzione: dall'assenza, al riconoscimento dei loro diritti, al ruolo della Corte costituzionale

Come si è detto, le Madri Costituenti hanno avuto un ruolo centrale nell'affermazione di una concezione universale dei diritti, convinte che l'obiettivo della parità non fosse solo "cosa di donne", ma interesse di tutti e anzi imprescindibile presupposto di una compiuta democrazia, una democrazia fatta di uomini e donne⁴⁶.

Tuttavia, come gran parte di tutto il testo costituzionale, l'attuazione, a mio avviso non ancora completa, di questi principi è stata lunga e faticosa. In tutti i primi anni dall'entrata in vigore della Costituzione ci fu un generale tentativo di depotenziarne la efficacia attuativa, con il ricorso all'interpretazione delle norme costituzionali come "programmatiche": interpretazione seguita da gran parte dei giudici, tranne pochissime eccezioni, tesa a negare efficacia precettiva al testo.

Fortunatamente la Corte costituzionale, fin dalla sua prima decisione, la n. 1 del 1956, rifiutò tale impostazione affermando la piena vincolatività di tutti i precetti costituzionali e ribadendo la piena centralità del suo controllo sulla compatibilità anche delle norme anteriori alla Costituzione con i primi principi costituzionali.

La prima attuazione, dunque, del principio di parità, in assenza di un intervento del legislatore, fu affidata al giudice costituzionale, il quale nella sentenza n. 33 del 1960 dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, *Disposizioni sulla capacità giuridica della donna*, che escludeva le donne da moltissimi impieghi pubblici, fra cui anche la magistratura. La Corte ribadisce con nettezza che gli art. 3 e 51 Cost. sono precetti vincolanti, non programmatici e da attuare anche attraverso la rimozione di leggi in contrasto con essi.

Con la legge n. 66 del 1963, le prime donne fanno dunque ingresso nella magistratura e non è senza significato che oggi le donne sono la maggioranza dei magistrati⁴⁷.

Negli anni Sessanta e Settanta, prima che il legislatore intervenisse, è ancora la Corte costituzionale a far cadere alcune norme simbolo del modello patriarcale: si pensi soprattutto alle decisioni sull'adulterio femminile⁴⁸ e sull'aborto⁴⁹.

L'intervento del legislatore segue quindi in modo significativo quelli della Corte e negli anni Settanta abbiamo le leggi civili in materia di diritto di famiglia che hanno cambiato la società italiana: la legge sul divorzio, legge n. 898 del 1970, la

⁴⁶ Si noti che, seppur le Costituenti agissero in virtù di una chiara sintonia con la società femminile più avanzata, rispetto alla quale sentivano di avere un mandato da realizzare, esse non considerarono mai il principio della parità quale obiettivo solo a beneficio delle donne.

⁴⁷ Legge 9 febbraio 1963, n. 66, *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*.

⁴⁸ Corte cost. sent. n. 126 del 1968. A commento, F. Modugno, *L'adulterio come delitto e come causa di separazione*, in *Giur. cost.*, 1968, 2190 e ss.; L. Carlassare, *Una scelta politica della corte: la depenalizzazione della relazione adulterina e del concubinato*, in *Giur. cost.*, 1969, 2659 e ss.

⁴⁹ Corte cost. sent. n. 27 del 1975. Cfr. S. Bartole, *Scelte di valore più o meno implicite in una laconica sentenza sull'aborto*, in *Giur. cost.*, 1975, 2099 e ss.

legge di riforma del diritto di famiglia, legge n. 151 del 1975, la legge in tema di interruzione della gravidanza, legge n. 194 del 1978.

Senza contare importanti provvedimenti in materia di diritto del lavoro, fra cui in particolare la legge n. 1204 del 1971 sulla tutela della maternità, una legge che in tutta Europa ha costituito un modello.

Il resto della storia italiana è noto e di grande attualità: tratto comune di questa storia è la faticosa attuazione dei diritti delle donne non soltanto dal punto di vista giuridico e formale, ma soprattutto da punto di vista sostanziale.

Così oggi, in altro contesto, ho definito la parità fra donne e uomini in Italia una parità “ambigua”, fatta di alcuni passi avanti e di tanti indietro.

Fra questi due esempi: la notissima vicenda delle c.d. “quote rosa”, dove di fronte a leggi molto innovative del 1993, la Corte costituzionale decide di azzerarle completamente, per cambiare prospettiva con lentezza e a seguito di una revisione dell’art. 51 Cost. Nello scorso decennio, il legislatore è intervenuto con moltissime norme anti-discriminatorie in materia elettorale, ma i passi avanti sono faticosi e basta un nulla per tornare indietro. Quanto detto, a riprova che non bastano le leggi, se non intervengono profondi cambiamenti culturali e sociali.

Il fenomeno della violenza, ambito in cui le leggi ci sono, sono tante, si è molto sensibili sul tema, ma drammaticamente ogni tre giorni una donna viene uccisa per mano del marito, compagno o *ex*. Violenze quindi che si consumano in un contesto di “relazione” dove il tratto comune è agghiacciante: il rifiuto di decisioni autonome delle donne e del tentativo di emancipazione.

Una violenza che ricorda da vicino, purtroppo il dramma delle donne afghane, segregate, picchiate e uccise, in quelle famiglie che le vogliono completamente sottomesse.

Un’ultima notazione: se negli anni Sessanta la Corte costituzionale comincia a scardinare pezzi di quel modello patriarcale che resisteva in tutte le leggi e nella società, è solo nel 2022, che la stessa Corte, in assenza di un intervento legislativo, riesce a intervenire sull’automatica attribuzione del cognome paterno, ultimo simbolo di un patriarcato che ora, almeno da punto di vista delle norme, è stato definitivamente espulso dal nostro ordinamento⁵⁰.

6. Considerazioni conclusive e alcuni interrogativi aperti

Come sottolineato in apertura, la situazione afghana mette così ancora una volta in risalto la fragilità della tutela dei diritti umani delle donne, evidenziandone la precarietà e la instabilità. I diritti delle donne sono gli ultimi ad essere riconosciuti

⁵⁰ Il riferimento è alla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 131 del 2022, dove viene dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 262, primo comma, c.c. « nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».

ed i primi ad essere sacrificati e la vicenda afghana non costituisce un'eccezione in questa prospettiva.

D'altra parte, nella società attuale, non sono soltanto i regimi a rendere insicuri o quali nulli i diritti delle donne: pensiamo ai nuovi populismi, che hanno in comune l'esaltazione della mascolinità tossica e del ruolo subalterno della donna, alla violenza di genere, fenomeno drammatico in Italia⁵¹, ma anche in tante parti dell'Europa e del mondo, a nuove forme di schiavitù che ovunque si concentrano soprattutto sulle donne. Vi sono infatti donne che migrano, ma che nei viaggi subiscono le peggiori atrocità e sono alla fine spesso costrette a vendere il proprio corpo in cambio della sopravvivenza.

E la sopraffazione e le insidie per i diritti umani, in particolari per quelli delle donne vengono esaltati dai nuovi mezzi di comunicazione e dal mondo del web, dove la violenza sessista è drammaticamente al primo posto⁵².

Occorre allora chiedersi se quell'universalismo dei diritti voluto e realizzato dai Costituenti e dalle Costituenti italiani/e sia stato negli anni effettivamente realizzato e se sia sufficiente l'affermazione scritta dei diritti umani delle donne in un testo costituzionale. Se non occorra, cioè, qualcosa di più e, ancora, se non assuma un ruolo decisivo la presenza delle donne nella stesura delle Carte costituzionali che dovrebbero guidare la vita di un ordinamento giuridico e le relazioni intersoggettive tra i suoi componenti. Il caso italiano e la presenza femminile in Assemblea costituente hanno certamente assolto ad un ruolo decisivo: non lo stesso è da dirsi, invece, quanto all'esperienza afghana e alla sua Costituzione già prima dell'avvento dei Talebani.

Le vicende che hanno sconvolto l'Afghanistan negli ultimi mesi ci pongono, quindi, di nuovo al cospetto di importanti interrogativi che rimettono in discussione l'efficacia del sistema di tutela dei diritti.

Oltre la dimensione eminentemente interna e guardando nello specifico al caso afghano, non possiamo non interrogarci su quali siano le responsabilità della comunità internazionale di fronte alle atrocità a cui stiamo assistendo e, soprattutto, quale sia il suo ruolo e di fronte alla presa di potere dei Talebani di fronte alla violazione sistematica dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine afghani/e⁵³.

Ancora, si rende necessario ragionare su quali possano e debbano essere le strategie da apprestare a tutela dei diritti umani delle donne afghane che, più di tutte,

⁵¹ Sulle problematiche sottese al rapporto fra corpo delle donne e società, si vedano i contributi pubblicati in A. Apostoli (a cura di), *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Giappichelli, 2021, e, con specifico riferimento alla violenza di genere, B. Pezzini – A. Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, Giappichelli, 2020.

⁵² A questo proposito sia consentito rinviare alle più ampie riflessioni svolte in M. D'Amico, *Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l'Italia e la dignità femminile*, in *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, II volume, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, 189 e ss.

⁵³ C. Ragni, *La tutela delle donne afghane nella prospettiva del diritto internazionale*, in *Nuovi autoritarismi e democrazie: diritto, istituzioni, società*, n. 1/2022, 236 ss.

stanno soffrendo le conseguenze più brutali del ripristino del previgente regime talebano.

A distanza ormai di quasi un anno dalla presa di potere dei Talebani e nonostante le dichiarazioni rilasciate all'indomani dello scorso agosto, la condizione femminile sta progressivamente peggiorando. Alle iniziali restrizioni, se ne sono aggiunte di ulteriori: tra le più significative, il divieto di recarsi a scuola e l'obbligo di indossare il burqa. Due restrizioni che appaiono emblematiche della negazione dei diritti fondamentali delle donne afgane, del loro confinamento alla sfera pubblica, del più generale divieto di mostrarsi in pubblico per quello che sono.

Il futuro delle donne afgane è, così, di nuovo espressione della mancata attuazione e salvaguardia dei diritti umani delle donne e, ciò nonostante, viene ormai lasciato indietro nello spazio pubblico con un'attenzione mediatica ormai sfumata.

L'impegno della comunità accademica e delle donne occidentali diviene allora di estrema importanza. Si vuole ridare voce alle donne afgane, si vuole parlare dei loro diritti negati nell'attesa di un intervento coordinato e pacifico della comunità internazionale perché faccia la sua parte e si occupi dell'Afghanistan e delle sue cittadine.

Concludendo questo lavoro non possiamo poi, con un collegamento neanche così azzardato, non ricordare che la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel recentissimo caso *Dobbs*, ha azzerato il diritto all'aborto come diritto federale, fondato sulla *privacy*, cioè sull'autodeterminazione della donna, rimandando le decisioni in materia ai singoli Stati americani. Stati che in gran numero hanno o avranno nelle prossime settimane legislazioni proibitive in materia, che faranno tornare indietro di cinquant'anni. In tutto il mondo, dunque, occorre attrezzarsi non soltanto per affermare diritti, ma anche difenderli nel tempo. Evitando le generalizzazioni, non possiamo oggi ignorare che in qualsiasi parte del mondo è purtroppo possibile che qualcuno, un regime o qualche giudice, decida che sul "corpo" e sui diritti delle donne decida qualcun altro.